



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 29/09/2003

OGGETTO: Regolamento fognario - Provvedimenti.

L'anno duemilatre il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		NIGRO Mario	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		BARLOTTI Nunziante	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PACE Angela	SI	SI
VOZA Carmine	SI		SICA Vincenzo		
MAZZA Pasquale	SI		GRANDAZZO M. Antonietta	SI	
DI LASCIO Domenico		SI	SCARIATI Giovanni	SI	
LISTA Elio	SI		NESE D. Antonio	SI	
CETTA Pasquale		SI	RICCI Angelo	SI	
PAOLILLO Maurizio		SI	TADDEO G. Antonio		SI
DI RISO Vincenzo	SI		CASTALDO Giuseppe	SI	
VALLETTA Angelo		SI			

Sono presenti gli assessori: MONTEFUSCO, MONZO, PAGANO, TARALLO, SERRONE, GNAZZO,

Consiglieri

Presenti n. 15

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il dott. Vincenzo Mallamaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale, dr. Pasquale Silenzio.

La seduta è pubblica

Si allontanano i Consiglieri Voza, Scariati e Nese;
Relaziona sull'argomento l'Assessore Monzo ed il Responsabile Vertullo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata la necessità di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e l'allontanamento degli scarichi di qualsiasi tipo e delle acque meteoriche attraverso la rete di fognatura, per migliorare il servizio ed applicare i controlli dell'inquinamento stabiliti dalla normativa;
- Considerato che il precedente regolamento Acquedotto Comunale, approvato con delibera n. 08 del 17-01-1981 non disciplinava il servizio fognatura, quindi l'esigenza di regolamentare la gestione della rete fognaria e depurativa, anche in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152 del 11-05-1999;
- Vista la bozza del "Regolamento della Fognatura" predisposto dal Servizio Tributi;
- Considerato lo stesso conforme alla normativa vigente in materia di tutela delle acque (D.Lgs. 152/99 e C.R. Campania n. 114/06 del 30-11-82 e L.R. Campania n. 14/97) e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il verbale della competente Commissione consiliare
- Ritenuto di dover approvare il nuovo Regolamento delle entrate e dei diritti del contribuente, così come proposto;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente proclama il risultato della votazione avvenuta per appello nominale: Consiglieri presenti n. 12 ; astenuti n. /// ; votanti n. 12 ; voti favorevoli n. 12 ; voti contrari n. /// ;

DELIBERA

- 1- Di approvare, come approva, l'allegato " **Regolamento della Fognatura** " composto da n. 27 pagine e n. 64 articoli , che fa parte integrante e sostanziale della presente.
- 2- Di stabilire la data di decorrenza dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.
- 3- Di demandare il Responsabile del Servizio Tributi agli adempimenti consequenziali.



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: Replecmento foguaria -
trasmolimenti -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favore

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favore

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

ok

IL SEGRETARIO

Data _____

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA

(breve esposizione)

Giorno 23 Settembre 2003 alle ore 10,00 nella sede del Collegio,
prestitamente convocata, si è riunita la Commissione Collegio Bilancio
discutere degli argomenti all'ordine del giorno del c.c., convocata
il giorno 23-9-2003

La mozione era risultata presente: i componenti di Puro, Ricci,
Granduro, Pochillo, Borlotti, Vallette.

Un'ora di tolleranza, il Presidente dichiara valida la seduta
e tratta l'ordine del giorno:

Punto 1) Modifica ed integrazione Programma DDP
La Commissione esprime parere favorevole alla proposta
di estesa Pochillo e Vallette, Borlotti.

Punto 2) ~~Art. 154 del Regolamento di C.C. n. 154.~~
Delibera di C.C. 71/2002 - Rett. fra
La Commissione esprime parere favorevole

Punto 3) Delibera di C.C. n. 118/57 - Rett. fra
La Commissione esprime parere favorevole

Punto 4) Art. 154 del Regolamento di C.C. n. 154-243-246-249/2003
La Commissione esprime parere favorevole
di estesa Pochillo e Vallette e Borlotti

Punto 5) Trasparenza - Prevedizioni
su 11,30 entro il compimento lista
La Commissione esprime parere favorevole
di estesa Pochillo, Vallette e Borlotti

Punto 6) Mutui Casa S.B. - Prevedizioni
La Commissione esprime parere favorevole
di estesa Pochillo, Vallette -

Punto 7) Art 153 T.U. - Equilibri di Bilancio
La Commissione esprime parere favorevole
di estesa Pochillo, Vallette e Borlotti

7

(breve esposizione)

Alle ore 12,00 la seduta viene sciolta
M. Puroletta M. Segretario
Vincenzo Di Biasi

di Cassaroli
Puroletta
Segretario
Di Biasi
Puroletta
Di Biasi



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER GLI SCARICHI CIVILI E INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA
FOGNATURA ED ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Finalità
- ART. 2 - Ambito di applicazione
- ART. 3 - Definizioni
- ART. 4 - Attività di controllo degli scarichi, Valori limite

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- ART. 5 - Classificazione delle acque scaricate
- ART. 6 - Individuazione degli scarichi degli insediamenti produttivi
- ART. 7 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili
- ART. 8 - Scarichi assimilabili a quelli abitativi
- ART. 9 - Recapito delle acque scaricate
- ART. 10 - Scarichi degli insediamenti produttivi
- ART. 11 - Scarichi degli insediamenti civili
- ART. 12 - Immissione delle acque meteoriche
- ART. 13 - Autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi
- ART. 14 - Autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili
- ART. 15 - Immissioni vietate
- ART. 16 - Misure di salvaguardia
- ART. 17 - Sversamenti accidentali

TITOLO III - NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

- ART. 18 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale
- ART. 19 - Richiesta del permesso di allacciamento
- ART. 20 - Rilascio permesso di allacciamento
- ART. 21 - Esecuzione delle opere di allacciamento
- ART. 22 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento
- ART. 23 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti
- ART. 24 - Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata
- ART. 25 - Allacciamenti provvisori
- ART. 26 - Attivazione degli scarichi
- ART. 27 - Variazione del permesso di allacciamento
- ART. 28 - Divieto di estensione degli allacciamenti
- ART. 29 - Riparazione delle opere di allacciamento
- ART. 30 - Disattivazione delle fosse biologiche
- ART. 31 - Disattivazione di allacciamenti esistenti
- ART. 32 - Divieto di manomissione dei pubblici condotti
- ART. 33 - Proprietà delle opere di allacciamento

TITOLO IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

- ART. 34 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura
- ART. 35 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici
- ART. 36 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici
- ART. 37 - Cameretta di controllo
- ART. 38 - Pluviali esterni agli edifici
- ART. 39 - Edifici o aree con più insediamenti
- ART. 40 - Controllo dei lavori
- ART. 41 - Sopralluogo tecnico
- ART. 42 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura
- ART. 43 - Controllo degli impianti privati di fognatura
- ART. 44 - Manutenzione degli impianti privati di fognatura
- ART. 45 - Semplificazioni e miglioramenti degli impianti privati di fognatura
- ART. 46 - Rimozione degli apparecchi disattivati



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO V - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

- ART. 47 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna
- ART. 48 - Progettazione degli impianti privati di fognatura esterna
- ART. 49 - Caratteristica delle canalizzazioni
- ART. 50 - Camerette di raccordo e ispezione
- ART. 51 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche
- ART. 52 - Costruzione e vigilanza degli impianti
- ART. 53 - Manutenzione degli impianti

TITOLO VI - TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- ART. 54 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione
- ART. 55 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi
- ART. 56 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI

- ART. 57 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e Revoca
- ART. 58 - Spese per la realizzazione delle opere di allacciamento
- ART. 59 - Responsabilità e risarcimento per danni
- ART. 60 - Allacciamenti abusivi e Violazioni
- ART. 61 - Situazioni di scarichi irregolari
- ART. 62 - Deroghe per situazioni esistenti
- ART. 63 - Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
- ART. 64 - Entrata in vigore, Pubblicazione



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e l'allontanamento, mediante la rete di fognatura, degli scarichi di qualsiasi tipo e delle acque meteoriche;
- b) stabilire le norme che, ai sensi della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982, nonché del D.Lgs. 152/99, come integrato e modificato dal D.Lgs. 285/2000, devono essere osservate dagli scarichi degli insediamenti civili recapitati nella fognatura comunale;
- c) definire i criteri di realizzazione degli impianti privati di fognatura, nonché le modalità di allacciamento alla fognatura comunale;
- d) disciplinare l'esecuzione dei controlli e degli accertamenti, nonché il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi;
- e) stabilire le norme tecniche, finanziarie e procedurali attinenti alla gestione del pubblico servizio di fognatura.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nelle situazioni che comportano l'immissione degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili e delle acque meteoriche nella fognatura comunale. Gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili con recapito nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono soggetti, per quanto riguarda in particolare la loro accettabilità, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/1999 e della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di seguito riportate:

- **insediamento produttivo** : uno o più edifici installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, indipendentemente dalle caratteristiche qualitative e quantitative;
- **insediamento civile** : uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area, determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero a ogni altra attività, che dia origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, nonché l'impresa agricola che dia luogo a scarico terminale e abbia le caratteristiche stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980;
- **scarichi**: acque che, dopo aver subito una utilizzazione domestica, artigianale, industriale o agricola (acque usate), sono immesse nelle fogne comunali tramite condotti fissi;
- **impianto di pretrattamento**: apparecchiature, installazioni o dispositivi, atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- **fognatura comunale**: complesso di canalizzazioni realizzate e gestite dal Comune per la raccolta e l'allontanamento degli scarichi e delle acque di dilavamento delle superfici (acque meteoriche) distinte;
- **fogne**: condotti impermeabilizzati, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere ed allontanare gli scarichi, con esclusione delle acque meteoriche, sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;
- **fogne miste**: condotti impermeabilizzati, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere ed allontanare gli scarichi e le acque meteoriche, con esclusione delle acque sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;
- **tombinature**: canalizzazioni destinate a raccogliere ed allontanare esclusivamente le acque meteoriche e le acque sorgive;
- **impianto privato di fognatura interna**: complesso di canalizzazioni, realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la raccolta e il convogliamento degli scarichi



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

e delle acque meteoriche nella fognatura comunale, distinte in fogne (rete di condotti per le acque usate) e tombinature (rete di condotti per le acque meteoriche);

- **impianto privato di fognatura esterna:** complesso di canalizzazioni a servizio delle strade e dei piazzali privati o di futura cessione al Comune;
- **canalizzazione esterna privata:** condotto di collegamento tra l'impianto privati di fognatura e la fognatura comunale;
- **cameretta di controllo:** installazione per l'ispezione e la misura quali - quantitativa degli scarichi;
- **impianto centralizzato di depurazione:** complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque di rifiuto raccolte dalle fogne comunali

Art. 4- Attività di controllo degli scarichi- Valori limite

L'attività di controllo degli scarichi è effettuata dall'Ufficio Impianti Tecnologici del Comune. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 152/99.

Gli scarichi devono essere accessibili all'ispezione ed al campionamento della loro origine sino al pozzetto di ispezione e prelievo, realizzato a monte del recapito in pubblica fognatura secondo le norme del presente regolamento.

L'Ente, a norma dell'art. 28, comma 4 del D. Lgs. 152/99, può effettuare all'interno degli stabilmente tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, allo scopo deve essere in ogni caso messo in grado di eseguire tutte le operazioni d'ispezione e di campionamento in condizioni di sicurezza.

L'Ente può inoltre, richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17, e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico fognario.

Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia in generale ed in particolare ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, gli scarichi di acque reflue da convogliare nella fognatura pubblica devono essere conformi ai valori-limite di emissione indicati nella tabella di cui all'allegato 5 del D. Lg.vo 152/99, ovvero a quelli eventualmente più restrittivi dalla normativa Regionale adottata in applicazione dell'art. 28 del citato D. Lgs. 152/99.

Il comma precedente si applica anche agli scarichi esistenti secondo le modalità ed entro i limiti previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 62 del D.Lgs. 152/99.

I valori limite di emissione di cui al precedente comma non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo.

L'Ente in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun o stabilimento.

L'Ente non può autorizzare deroghe ai limiti di cui alla Tabella 1,2,3/A e 5 - allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

Le modalità per il rilascio delle deroghe alla Tabella 3 - allegato 5 del D. Lgs. 152/99 sono disciplinate dal presente regolamento.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 5- Classificazione delle acque scaricate

Le acque scaricate nella fognatura comunale sono distinte in:

- a) scarichi degli insediamenti produttivi;
- b) scarichi degli insediamenti civili;
- c) acque meteoriche.

Art. 6 - Individuazione degli scarichi degli insediamenti produttivi

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono le acque reflue dei cicli di lavorazione connesse in qualsiasi modo con la produzione, che non siano riconducibili alla categoria B2 dell'art. 7 in quanto assimilati a quelli abitativi.

Qualora da edifici compresi in insediamenti produttivi provengano e siano immessi nella fognatura comunale, con opere indipendenti, scarichi di servizi igienico - sanitari, di mense e di cucine, gli stessi edifici sono da considerare insediamenti civili.

Art. 7 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili, in base al primo comma della della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982, sono convenzionalmente distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc., che non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;

- categoria B: scarichi provenienti da:

B1: insediamenti con la stessa destinazione di quelli della categoria "A" di consistenza uguale o superiore a 50 vani o a 5000 mc., che non comprendano "laboratori fisici, chimici o biologici";

B2: insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati, in base ai criteri riportati nell'art. 8 a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

- categoria C: scarichi provenienti da :

- stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;

- lavanderie ad umido e tintorie;

- studi elaboratori fotografici;

- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;

- depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

- mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

- macelli annessi ai negozi di vendita di carne;

- categoria D:

D1: scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2: scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

Art. 8 - Scarichi assimilati a quelli abitativi

Sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi, ai sensi della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982, gli scarichi provenienti da qualsiasi attività e relativi alle acque di approvvigionamento per un volume annuo massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella sottoriportata e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Parametri

Concentrazioni

pH

6,5-9,5 Temperatura C°

30

Colore

Non percettibile dopo diluizione 1 :40 su uno spessore di 10 cm.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Odore

Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere

Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
B005 (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl ⁻)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH)	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	0,6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	100
Tensioattivi (mg/l)	4

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle 3, e 3/A e 5 della legge n. 152/99.

Art. 9 - Recapito delle acque scaricate

Lo scarico nella fognatura comunale a sistema separato delle acque usate e delle acque meteoriche deve avvenire tenendo presente la destinazione delle canalizzazioni pubbliche: nelle fogne devono essere recapitati gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, mentre nelle tombinature devono essere immesse esclusivamente le acque meteoriche.

Non è consentito far confluire i reflui domestici di nuovi edifici in fosse biologiche prima dell'immissione in fognatura. L'Ente si riserva di richiedere l'installazione di tale manufatto nei casi ritenuti giustificati per particolari condizioni tecniche de condotto fognario. E' consentito ed auspicato l'eliminazione delle fosse biologiche già installate alla data di approvazione del presente regolamento.

E' vietato l'adozione dei trituratori domestici che non siano tecnicamente compatibili con le norme che tutelano lo scarico delle acque reflue.

Art. 10 - Scarichi degli insediamenti produttivi

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti produttivi ed agli insediamenti civili.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità approvati. Devono essere conformi ai parametri di accettabilità della tabella 3/A della Legge 152/99 se hanno recapito in fogne comunali non collegate all'impianto terminale di depurazione.

L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve assicurare il rispetto del presente regolamento per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici cui sono collegati. Le operazioni di manutenzione parziale o totale degli impianti di pretrattamento devono essere in modo tale che eventuali conseguenti variazioni qualitative e/o quantitative delle acque scaricate non arrechino danni alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione, nonché alla loro funzionalità. Qualora si verificano guasti all'impianto comportando interruzioni nel loro esercizio il titolare dell'insediamento produttivo deve adottare misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico di acque non pretrattate, dandome immediata comunicazione dell'Ente.

Art. 11 - Scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili nella fogna comunale collegata all'impianto di depurazione sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) se appartengono alle categorie A e B, devono esservi immessi tali e quali;



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

2) se appartengono alle categorie C e D, devono esservi immessi nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/99.
Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale non collegata all'impianto di depurazione sono ammessi a condizione che siano sottoposti a trattamenti in impianti di adeguata tipologia (fosse Imhoff, separatori di oli e grassi, vasche di neutralizzazione, ecc.), al fine di rimuovere le cause più pericolose di inquinamento.

Art. 12 - Immissione delle acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento di norma devono essere scaricate in uno dei seguenti modi:

- in rete fognarie separate, ove esistenti;
- in corso d'acqua superficiale, previo installazione di manufatto di separazione delle acque di prima pioggia, con recapito in fognatura, sempre che rispettino i limiti di scarico di cui al D.Lgs. 152/99;
- in rete fognarie pubbliche, previo installazione di apposito manufatto di accumulo per la laminazione della portata del refluo.

Qualora la fognatura comunale sia a sistema separato, le acque meteoriche devono essere recapitate nelle canalizzazioni destinate alla loro raccolta e allontanamento (tombinature).

Qualora la fognatura comunale sia a sistema misto, si applicano le "" seguenti norme:

a) le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili con scarichi di categoria A, B o D possono esservi immesse nei casi in cui non sia possibile recapitarle in corpo d'acqua superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

b) le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti produttivi e dagli insediamenti civili con scarichi di categoria C possono esservi immesse limitatamente alle acque di prima pioggia, individuate in base ai criteri di cui alla delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982, nel rispetto delle particolari condizioni stabilite dal D.Lgs. 152/99.

Nei casi in cui non sia possibile operare la separazione delle acque di prima pioggia, il Comune può consentire l'immissione delle acque meteoriche provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) del precedente secondo comma, purché siano comunque rispettate le particolari condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi nella fognatura comunale devono essere autorizzati dal Comune.

La presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinati dall'art. 10 del presente regolamento.

Le domande devono essere presentate conformemente allo schema allegato sotto "A" e accompagnate dalla scheda tecnica allegata sotto "8".

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/99, a discrezione dell'Ente, può essere consentita l'immissione di reflui industriali con valori meno restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 in funzione della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Art. 14 - Autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili

Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982 e dall'art. 45 del D.Lgs 152/99, dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura comunale secondo le modalità stabilite dall'art. 19.

Art. 15 - Immissioni vietate

Le caratteristiche qualitative delle acque reflue delle fognature pubbliche e private allacciate, non devono superare i limiti massimi ammissibili di cui all'art. 4 del presente regolamento.

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano provocare danni ai manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione. In particolare, è vietato immettere:

- a) liquidi infiammabili o esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

- b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche se triturate, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, fanghi degli impianti di pretrattamento, scorie di lavorazione e, comunque, rifiuti di qualsiasi tipo.
- d) le acque che l'art. 31 del D.Lgs. 152/99 consente di scaricare in corsi d'acqua superficiali ed in particolare le acque di drenaggio, sorgive e/o potabili, salvo quanto previsto

Art. 16 - Misure di salvaguardia

La quantità e la qualità degli scarichi recapitati nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato e con il trattamento dei fanghi dell'impianto centralizzato.

Art. 17 - Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali, che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo darne immediata comunicazione al Comune, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e all'impianto centralizzato di depurazione e in ogni caso al corpo ricettore terminale.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO III - NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

Nelle zone servite dalla fogna comunale, individuate ai sensi della delibera del C. R. Campania n. 114/06 del 30-11-1982, gli scarichi degli insediamenti civili, rientranti nel raggio di mt. 250 dalla rete fognaria, devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.

Gli scarichi di cui al primo comma non allacciati alla pubblica fognatura sono da considerarsi non autorizzati ai sensi del precedente articolo;

In relazione all'aggiornamento delle zone di cui al precedente primo comma, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Responsabile del Servizio dell'Ente stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

Art. 19 - Richiesta del permesso di allacciamento

I titolari degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, che intendano allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, devono richiedere all'Ente il permesso, presentando domanda in conformità allo schema allegato sotto "A".

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) estratto di mappa in scala 1 :1000 con indicata l'ubicazione dell'insediamento, con evidenziati nel raggio di 250 metri i collettori fognari comunali (esistenti o di progetto);
- 2) cartografia con l'indicazione dei punti d'allacciamento al collettore comunitario;
- 3) planimetria dell'insediamento in scala idonea, riportante l'impianto di fognatura interna (nera e bianca) ed il tracciato della condotta di collegamento al collettore fognario comunale;
- 4) diametri, pendenze, quote e materiali delle canalizzazioni costituenti l'impianto stesso e relativa modalità di esecuzione;
- 5) particolari costruttivi dell'allacciamento stesso (pianta e sezione), che deve essere eseguito esclusivamente in cameretta d'ispezione, garantendo la perfetta tenuta idraulica; dal particolare costruttivo deve anche risultare che il punto di allacciamento permetta l'ispezionabilità della cameretta al personale addetto;
- 6) relazione idraulica, se richiesto, con il calcolo di dimensionamento dei condotti e dei manufatti;
- 7) fotocopia della ricevuta di versamento dei diritti di allacciamento, istruttoria pratica e sopralluogo relativo al controllo dei lavori come risulta dal successivo art. 40 del seguente importo:
 - per civili abitazioni € 50,00;
 - per edifici adibiti ad altro uso € 100,00;

Il disegno illustrativo dello schema fognario dovrà essere eseguito in conformità alla scheda tecnica esplicativa allegata sotto "C".

Art. 20 - Rilascio del permesso di allacciamento

Qualora le opere e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Comune concede il permesso di allacciamento, indicando i punti e la quota di consegna degli scarichi, il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi stessi come stabilito dall'art. 26 e le eventuali prescrizioni nei casi previsti dall'art. 11.

Il rilascio del permesso di allacciamento è subordinato alla consegna all'Ufficio Impianti Tecnologici di competente i seguenti documenti:

- a) marca da bollo;
- b) versamento dei diritti di Segreteria;
- c) cauzione provvisoria, se ritenuta necessaria, che sarà svincolta entro 90gg. dall'ultimazione dei lavori previa verifica della corretta esecuzione degli stessi;

10



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Art. 21 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico, ivi comprese quelle speciali quali stazioni di pompaggio o similari, saranno realizzate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ed a cura e spese della parte interessata.

Il punto di confluenza della condotta da allacciare alla pubblica fognatura deve, di norma, essere nella cameretta di ispezione. Ove ciò non sia tecnicamente possibile o particolarmente dispendioso, è prescritto l'utilizzo di modalità costruttive degli allacciamenti al collettore della fognatura che utilizzino tecniche di perforazione non demolitive.

Quando la rete fognaria attraversa l'altra proprietà privata, l'interessato può chiedere all'Ente di eseguire l'allacciamento a propria cura e spesa.

I lavori di allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico Comunale, fermo comunque restando che il soggetto privato e il direttore dei lavori non sono esonerati dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

Rimane l'obbligo a carico del privato di comunicare all'Ente l'inizio dei lavori.

Il richiedente o l'impresa esecutrice dei lavori per effettuare le opere su suolo pubblico dovrà versare, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione infruttifera a garanzia del ripristino del sede stradale dell'importo di € 300,00. La cauzione dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale e copia della quietanza dovrà essere presentata agli uffici comunali unitamente alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei lavori.

La suddetta cauzione verrà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, su rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver effettuato sopralluogo tecnico per la verifica della regolarità delle opere eseguite. Qualora siano riscontrate irregolarità e le stesse non risolte entro giorni 15 dalla notifica, l'Ente incamererà la cauzione ed eseguirà i lavori in danno.

Art. 22 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Se le opere di allacciamento non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune.

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese della parte interessata, dopo che le è stato ulteriormente concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

Art. 23 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il soggetto privato inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 24 - Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare le canalizzazioni più vicine, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

Art. 25 - Allacciamenti provvisori

Il Comune può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché le immissioni siano tali da rispettare le particolari condizioni previste dall'art. 16.

Per ottenere il permesso di allacciamento è necessario presentare la domanda di cui all'art. 19.

Ove possibile, il Comune prescriverà allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai nuovi insediamenti.

Art. 26 - Attivazione degli scarichi

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento, gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:



- a) se provengono da insediamenti produttivi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;
- b) se provengono da insediamenti civili, immediatamente o entro il termine fissato in base alla specificità della situazione.

Art. 27 - Variazione del permesso di allacciamento

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento deve essere comunicata al Responsabile del Servizio dell'Ente, ai fini dell'eventuale assunzione di nuovo provvedimento autorizzativo.

Art. 28 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla fognatura comunale non possono consentire ad altri di allacciare i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Riparazione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura pubblica e gli impianti privati, interni agli insediamenti, sono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte. Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti su suolo pubblico sono eseguiti dall'Ente. Tuttavia ove in sede di riparazione si constatassero rotture, ingombri o danni alle condutture cagionati da manomissioni, trascuratezze o comunque trasgressioni del presente regolamento da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per il ripristino del manufatto nonché compensi per le visite tecniche ed il rimborso dei danni eventualmente provocati a terzi, saranno a carico del proprietario dello stabile interessato. Il proprietario suddetto, ricevuto l'avviso che preannuncia la riparazione a suo carico, potrà far pervenire all'Ente le sue osservazioni od eccezioni entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute osservazioni od eccezioni, L'Ente eseguirà i lavori e comunicherà al proprietario interessato l'ammontare della relativa spesa. Il proprietario è tenuto a versare integralmente la cifra posta a suo carico entro 10 giorni dalla data di comunicazione; in caso contrario, l'Ente provvederà a chiudere l'allacciamento.

Tutti i lavori e le opere inerenti la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti devono essere autorizzati dall'Ente, che potrà disporre controlli e ispezioni nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

Art. 30 - Disattivazione delle fosse biologiche

Le fosse biologiche devono essere disattivate ad avvenuto allacciamento degli scarichi alla fogna comunale collegata all'impianto di depurazione.

Qualora le canalizzazioni della fogna comunale non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenze, di ricevere tal quali gli scarichi degli insediamenti civili, l'Amministrazione Comunale, in deroga a quanto previsto dal precedente primo comma, può consentire il mantenimento o l'installazione di idonee fosse biologiche, al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle stesse canalizzazioni.

Art. 31 - Disattivazione di allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, a causa in particolare della demolizione di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 32- Divieto di manomissione dei pubblici condotti

Nessuno e per nessun motivo può manomettere i condotti comunali di fognatura in assenza di autorizzazione del Comune.

Art. 33 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura comunale e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà privata.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 34 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere realizzati negli insediamenti in modo tale da consentire la raccolta e il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche. Di norma è ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Ogni rete deve essere dotata di una cameretta di controllo posizionata immediatamente a monte della canalizzazione posata su suolo pubblico.

Il titolare dell'allacciamento è responsabile per qualunque danno causato da rigurgiti e/o da allagamenti.

Non saranno autorizzati allacciamenti privati di fognature il cui piano di scorrimento è posto ad una quota inferiore dell'estradosso superiore del collettore fognario esistente se non previa installazione di impianto di sollevamento da realizzare a cura e spese del richiedente, che dovrà gestirlo. Gli impianti di sollevamento, da sottoporre comunque all'istruttoria tecnica di cui ai punti precedenti, dovranno evitare in ogni caso rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi natura che possono alterare il regolare funzionamento dei condotti fognari.

Possono essere autorizzati allacciamenti per pluralità di insediamenti nei casi in cui non sia possibile operare altrimenti, fermo comunque restando l'obbligo di separazione degli impianti privati di fognatura, al fine di consentire il controllo degli scarichi.

Art. 35 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici

I tubi per il convogliamento degli scarichi esternamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica. Sono ammessi il grès, il PVC ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali possono essere sottoposti per effetto del funzionamento della fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minima del 3 per mille e comunque tale da non determinare difficoltà di scorrimento.

Art. 36 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici

I tubi per il convogliamento delle acque usate internamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura comunale.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in lamiera zincata, in PVC od in altri materiali con caratteristiche idonee.

Tutto l'impianto per le acque usate deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta.

Art. 37 - Cameretta di controllo

Immediatamente a monte della canalizzazione esterna privata, l'impianto privato di fognatura deve essere dotato di una cameretta di controllo, dimensionata in relazione alla natura e consistenza dello scarico, nella quale sarà posizionato il sifone tipo Firenze con ispezione.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Al fine di consentire le operazioni di ispezione o di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm. 45x45.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

La cameretta deve essere altresì idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte dal Comune.
La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 38 - Pluviali esterni agli edifici

I pluviali posizionati sulle facciate degli edifici esistenti sulla pubblica via devono essere allacciati, ove possibile, direttamente alla fognatura comunale, se a sistema misto, ovvero alla tombinatura, se a sistema separato.

L'interruzione idraulica a sifone è obbligatoria nei casi in cui vi siano abitazioni o terrazzi accessibili al di sopra della grondaia.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 3,5 m. dalla quota del piano marciapiede, al fine di evitare qualsiasi sporgenza.

Art. 39 - Edifici o aree con più insediamenti

I titolari degli scarichi di categoria B2, C e D degli insediamenti civili e i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi presenti in un unico edificio o nella stessa area sono tenuti a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, anche realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire l'effettuazione del controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti per il loro convogliamento nella fognatura comunale.

Art. 40 - Controllo dei lavori

La parte interessata deve denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune, senza il cui assenso non possono essere coperti i condotti; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata, del progettista e/o del direttore dei lavori.

Art. 41 - Sopralluogo tecnico

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura, la parte interessata è tenuta a presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e del progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento.

In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune può procedere d'ufficio.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 42 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura

Qualora, per cause giustificate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa della canalizzazione esterna sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate, controllate e approvate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 43 - Controllo degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento controlli sulla funzionalità degli impianti privati di fognatura.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La parte interessata è avvisata della visita con congruo anticipo, ad esclusione dei casi in cui siano effettuati i controlli sulla regolarità degli scarichi nell'ambito dell'attività di cui all'art. 4.

Art. 44 - Manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con adeguata frequenza.

Le parti specifiche (camerette, sifoni, ecc.) devono essere tenute costantemente pulite affinché non vi si depositino sostanze e, comunque, non vi siano impedimenti al regolare scorrimento delle acque immesse nella fognatura comunale.

Art. 45 - Semplificazioni e miglioramenti degli impianti privati di fognatura

Il Comune può consentire varianti rispetto alle singole prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e/o gestionale.

Art. 46 - Rimozione degli apparecchi disattivati

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO V - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 47 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora ricadano nel raggio dei 250 mt. della rete fognaria pubblica ad effettuarne l'allacciamento alla fognatura comunale.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio dell'Ente, il Comune realizzerà le opere ponendo a loro carico le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, soggette alle disposizioni del precedente Titolo IV.

Art. 48 - Progettazione degli impianti privati di fognatura esterna

Tutti i nuovi insediamenti ed in particolare le nuove lottizzazioni devono prevedere un sistema di smaltimento delle acque con doppia canalizzazione, separando le acque bianche dalla reflue.

Di norma il recapito delle acque bianche, ad eccezione di quelle di prima pioggia, non può avvenire nella pubblica fognatura di acque reflue.

la realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio dell'Ente sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari.

Il progetto deve essere consegnato al Comune in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala 1 :200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare, delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;
- 2) planimetria in scala 1/200 o superiore con l'individuazione della rete completa di canalizzazioni, precisando i materiali, i diametri e le pendenze delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;
- 3) particolari in scala 1 :50 delle canalizzazioni e dei manufatti;
- 4) prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal Comune;
- 5) computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto dal Comune;
- 6) relazione tecnica riportante i calcoli idraulici.

Art. 49 - Caratteristiche delle canalizzazioni

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno, sia alla fuoriuscita dal loro interno delle acque convogliate.

La forma delle canalizzazioni deve essere in funzione delle necessità di natura idraulica, con preferenza per quelle a sezione ovoidale o circolare.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire il loro autolavaggio.

Art. 50 - Camerette di raccordo e ispezione

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono inoltre essere posizionate a distanza massima di 40 metri per le canalizzazioni non percorribili e di 60 metri per le altre.

Immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, ad esclusione dei casi in cui la fognatura sia a servizio esclusivamente delle acque meteoriche.

Art. 51 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strade e delle piazze devono essere utilizzate preferibilmente caditoie stradali a bocca di lupo (sotto marciapiede) collegate alla tombinatura con condotti di adeguate dimensioni.

Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Art. 52 - Costruzione e vigilanza degli impianti

Gli impianti privati di fognatura esterna sono realizzati a cura e spese dei proprietari delle aree interessate.

Il Comune esercita la sorveglianza sui lavori tramite il proprio Ufficio Tecnico.

Art. 53 - Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari.

Gli impianti saranno gestiti dal Comune ad avvenuta loro cessione.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO VI - TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 54 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere all'Ente gestore il canone per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 23.4.1981, n. 153, di conversione del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 e dalla G..R. n. 4145 del 09-07-1999 e 20 ottobre 2000 n. 5159 .
Il canone è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura.

Art. 55 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

L'Amministrazione Comunale adotta, prima dell'approvazione del bilancio di ogni anno, apposita delibera per l'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti e i controlli e per la riscossione degli importi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.

Per l'anno corrente la tariffa approvata risulta di € 0,042 per il canone di acque reflue e di € 0,095 per il canone di depurazione, calcolata sul 100% dell'acqua potabile consumata.

Art. 56 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili.

Il Comune adotta entro il termine stabilito dalla legislazione vigente apposita delibera per l'adeguamento del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili. L'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81.

Per l'anno corrente la tariffa viene stabilita in € 0,091 per il canone di acque reflue e di € 0,261 per il canone di depurazione, calcolata sul 100% dell'acqua potabile consumata.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI

Art. 57- Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e Revoca.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente gestore procede all'applicazione delle seguenti sanzioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99:

- a) diffida all'eliminazione delle irregolarità entro un termine prestabilito;
- b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 58 - Spese per la realizzazione delle opere di allacciamento

Le spese per la realizzazione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale, sono a totale carico del titolare dell'insediamento.

Art. 59 - Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si renda responsabile di danni alla fognatura comunale e alla sua funzionalità, anche in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.

Art. 60 - Allacciamenti abusivi e violazioni

In applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 152/99, la sanzione da applicarsi per la violazione previste nel presente regolamento, in relazione alle varie tipologie e gravità, sono le seguenti:

- a) per il superamento dei valori fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/99 ovvero in quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 33, comma 1, o dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 152/99, salve le deroghe previste nel presente Regolamento, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.582,00 a € 25.823,00;
- b) per l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianto pubblico di depurazione, senza l'autorizzazione di cui al Titolo III del Presente Regolamento, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.165,00 a € 51.646,00;
- c) per le violazioni di cui al punto b), nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;
- d) per aver effettuato o mantenuto, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1, uno scarico senza osservare le prescrizione indicate nel provvedimento di autorizzazione, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dal presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.033,00 a € 12.911,00;
- e) la sanzione di cui al punto d), si applica a colui che effettuando, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, scarichi di acque reflue esistenti non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12, del D.Lgs. 152/99;
- f) per l'inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi, previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 152/99, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.165,00 a € 51.646,00.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

- g) per allacci alla fognatura comunale senza che sia intervenuta la prescritta autorizzazione si applica una sanzione amministrativa, per danno e oneri derivanti all'Ente, da € 1.033,00 a € 10.329,00 fermo restante l'obbligo di regolarizzare, in base al presente regolamento, lo scarico abusivamente eseguito.

Nei casi non previsti dal presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 54 del D.Lgs. 152/99.

Art. 61 - Situazioni di scarico irregolari

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento.

Art. 62 - Deroche per situazioni esistenti

Ferma restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, il Sindaco, l'Ente responsabile dei servizi della zona dell' A.S.L. nei casi in cui risultino interessati in, relazione alle specifiche competenze, può disporre in deroga alle disposizioni dei Titoli III, IV e V del presente regolamento limitatamente a precostituite situazioni di fatto o in presenza di circostanze eccezionali. I provvedimenti in deroga devono essere specifici e motivati.

Viene consentito ai cittadini, nel termine di mesi sei dalla data di approvazione del presente Regolamento, di regolarizzare gli allacci alla fognatura pubblica effettuati senza la preventiva autorizzazione e le mancate richieste di autorizzazione di allaccio alla rete per gli edifici esistenti, rientrano nel raggio di mt. 250 dalla rete fognaria pubblica, che effettuano immissioni di reflue sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 63 – Adeguamento alle nuove disposizioni di legge

Il Presente Regolamento sarà, senza alcuna formalità, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge nazionali o regionali che disciplinano la materia.

Art. 64 – Entrata in vigore, Pubblicazione

Il presente Regolamento va in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di dare ampia diffusione al suddetto attraverso manifesti o giornali locali e sito internet.



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

(in competente bollo)

ALLEGATO "A": SCHEMA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Spett. COMUNE DI CAPACCIO
Ufficio Impianti Tecnologici

OGGETTO: domanda di allacciamento alla fognatura comunale di Capaccio.

.....
.....
.....

Il

sottoscritto.....

..... residente in

via.....

..... n..... e proprietario dell'edificio in via

..... n.....

..... CHIEDE
l'autorizzazione ad effettuare l'allacciamento alla fognatura comunale in
via..... secondo quanto
stabilito dal Regolamento di Fognatura di Capaccio.

Si precisa in proposito che:

- a) le utenze idriche, le cui acque vengono convogliate alla fognatura comunale col nuovo allacciamento, corrispondono al codice utente n..... (vedere "bolletta dell'acqua")
- h) l'edificio in questione si approvvigiona soltanto dall'acquedotto comunale (oppure l'edificio in questione attinge acqua da pozzo o sorgente o corpo d'acqua superficiale);
- c) le acque che verranno scaricate Sono provenienti da insediamento civile (oppure da insediamento produttivo).

Distinti saluti.

Capaccio,.....

(firma)

ALLEGATI:

- 1) n. 2 copie disegno illustrativo dello schema fognario in scala 1 :100 (vedere scheda tecnica esplicativa di cui al punto A)
- 2) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 :2000
- 3) fotocopia ricevuta del versamento di £..... per diritti di allacciamento



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Pozzi privati
 Volume annuo: mc.
 Numero totale dei pozzi:

POZZO N. Esis. contatore	Port. nominale l/sec.	Port. prelevata l/sec.
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
..... <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

Utilizzazione dell'acqua:

Processo
 Raffreddamento

 Potabile

 ...

Corso d'acqua superficiale
 Volume annuo: mc.
 Esistenza dello strumento di misura: sì no
 Utilizzazione dell'acqua:

Processo
 Raffreddamento

 Potabile

 ...

4. SITUAZIONE DEGLI SCARICHI

4.1 Numero dei punti di scarico:.....

4.2 Punto di scarico numero (3):.....

Composizione dello scarico (A) Reflui di processo



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

- (1) Per la zootecnia indicare la specie e il numero degli animali allegati per i macelli la specie e il numero degli animali abbattuti
- (2) Barrare e compilare le voci di competenza
- (3) Compilare le voci del Punto 4.2 per ogni punto di scarico
- (4) Da misurare a valle dell'eventuale impianto di pretrattamento
- (5) Barrare le lettere corrispondenti ai tipi di reflui indicati al punto "Composizione dello scarico"



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

ALLEGATO "C" - SCHEDA TECNICA ESPLICATIVA

Per tutte le pratiche di allacciamento alla fognatura, che vanno ad interessare anche solo uno scarico di qualsiasi tipo dell'edificio o delle aree annesse, dovrà essere presentato un elaborato grafico, in duplice copia, della pianta del piano terreno o rialzato con riportato lo schema fognario complessivo interno ed esterno, in scala 1 :100 - 1 :200 del fabbricato interessato e di eventuali aree annesse allo stesso.

Tale schema deve essere completo di tutte le reti METEORICHE - NERE ed eventuali PRODUTTIVE e SORGIVE con indicato l'esatto posizionamento:

- a) di ogni singola colonna di scarico;
- b) delle singole tubazioni orizzontali;
- c) delle griglie o caditoie;
- d) dei pozzetti d'ispezione dei sifoni e pilette;
- e) di impianto di sollevamento, di pozzi perdenti, di fosse settiche e di vasche imhoff (etc.).

L'elaborato grafico di cui sopra dovrà essere corredato da simbologia atta ad identificare:

- 1) la provenienza del refluo di ogni singola colonna di scarico i (bagno, cucina, pluviali, etc.),
- 2) il tipo di utilizzo di ogni singola tubazione (meteoriche, nere, produttive e sorgive);
- 3) il tipo dei materiali e relative dimensioni delle tubazioni;
- 4) le opere esistenti, da realizzare ed eventualmente da demolire.

Sulla tavola dello schema fognario dovrà essere riportata UNA LEGENDA ESPLICATIVA del medesimo

N.B. - L'inizio dei lavori di allacciamento alla fognatura comunale è SUBORDINATO al ritiro dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, previa consegna all'Ufficio Impianti Tecnologici di competente marca da bollo e £..... per diritti di Segreteria.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Mallamaci

IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li **07 OTT. 2003**

IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ORIG

OGG

alle ore
Alla pr
Consig

MARI
MALL
DI FIL
VOZA
MAZZ
DI LA
LISTA
CETT
PAOL
DI RI
VALL

Sono pr
TARAI

Risultat
Mallam

Assiste
La sedu